

Misure a sostegno delle Famiglie

Reddito di emergenza ~ Novità Decreto Rilancio 19/05

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (Rem)

Valore: da 400€ a 800€ erogabili per 2 mesi

Termine della presentazione: 30/06/2020

Requisiti:

- residenza in Italia;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare del REM spettante;
- patrimonio mobiliare sotto i 10.000€ (fino ad un massimo di 20.000€ in base al nucleo familiare e alla presenza di disabili);
- ISEE sotto i 15.000€.

Per fare domanda, puoi farti aiutare dai nostri esperti del Patronato.

Misure a sostegno dei disabili e delle loro famiglie

EMERGENZA COVID-19 ~ Misure a sostegno dei cittadini con disabilità e loro familiari ~ Spazio DISABILIA'

Pacchetto famiglia – contributi mutuo prima casa e e-learning

Da Regione Lombardia due tipologie di contributo per le famiglie (non cumulabili tra di loro):

- **Contributo mutui prima casa:** contributo straordinario una tantum pari ad € 500,00 ad ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni.
- **Contributo e-learning:** contributo straordinario una tantum pari all'80% delle spese sostenute fino ad un

massimo di € 500,00 per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età compresa tra 6 anni e minore o uguale a 16 anni per l'acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera).

Per maggiori informazioni è possibile visionare la pagina ufficiale della Regione Lombardia.

Buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Il buono spesa è una misura economica di solidarietà alimentare destinato ai cittadini in gravi condizioni di necessità e bisogno a seguito dell'emergenza COVID-19 Coronavirus e sono utilizzabili negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

I buoni spesa vengono erogati tramite i Comuni. Vi invitiamo quindi a consultare il sito internet del vostro Comune per verificare i requisiti e le modalità di richiesta e di erogazione.

Permessi legge 104 – giorni aggiuntivi ~ Novità Decreto Rilancio 19/05

Aggiornamento Decreto Legge Rilancio 19/05: il nuovo decreto prevede ulteriori 12 giornate di permesso per i mesi di maggio e giugno.

Sono stati introdotti 12 giorni in più di permesso rispetto ai 3 giorni mensili previsti (per un totale di 18 giorni: 3 ordinari a marzo, 3 ordinari ad aprile e 12 in più tra marzo e aprile) per i lavoratori dipendenti disabili o che assistono un familiare disabile grave.

Per gli operatori sanitari, l'aumento dei giorni di permesso dipende dalle esigenze organizzative delle strutture sanitarie impegnate nell'emergenza. Chi ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, valido per marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda e può già usare i giorni aggiuntivi comunicandoli al datore di lavoro. Se il lavoratore

è in cassa integrazione, non ha diritto ai permessi della legge 104. Se la cassa integrazione è a orario ridotto si ha diritto ai permessi previsti dalla legge 104 riproporzionati in funzione dell'effettivo lavoro svolto.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri esperti del PATRONATO.

Bonus babysitter ~ Novità Decreto Rilancio 19/05

In alternativa al congedo parentale straordinario, i lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti in via esclusiva alla gestione separata, **possono richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitter nel limite massimo complessivo di 600 €.**

Il bonus sale a 1.000 € per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze relative all'emergenza sanitaria.

Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia.

Novità Decreto Legge Rilancio 19.05.2020: passa da 600 € a 1200 € il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il comma 2 modifica l'articolo 25, aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Per fare domanda, puoi farti aiutare dai nostri esperti.

Congedo parentale straordinario ~ Novità Decreto Rilancio 19/05

Per dipendenti del settore privato con figli tra 0 e 12 anni.

Sono stati introdotti **15 giorni di congedo parentale straordinario** ai dipendenti del settore privato e pubblico con una **indennità del 50% della retribuzione**. Non spetta se nel nucleo familiare c'è un altro genitore che usufruisce di sostegni al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o se c'è un altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Aggiornamento Decreto Legge Rilancio 19.05.2020: diventano 30 (invece che 15) i giorni il periodo di congedo parentale straordinario con una indennità del 50% della retribuzione di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni . Il periodo di fruizione è esteso fino al 31 luglio 2020.

Le domande possono essere presentate sul sito INPS o tramite il nostro PATRONATO.

Diritto al Lavoro Agile per chi ha figli sotto i 14 anni ~
Novità Decreto Rilancio 19/05

In presenza di figli fino ai 14 anni di età i genitori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Possibilità di uso di strumenti informatici nella disponibilità dei dipendenti se non forniti dal datore di lavoro.

Sospensione dei mutui

Possibilità (sancita dai D.L. 9 e 18/2020) di richiedere la **sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa per un massimo di 18 mesi** – tramite l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (istituito con legge n.244 del 24/12/2007) – anche per i cittadini in situazioni di temporanea difficoltà.

Scheda di Approfondimento.

La domanda di sospensione va presentata alla banca compilando il Modulo Sospensione Mutui

Aggiornamento 23/04/2020: Sospensione di altri tipi di mutui

Sospensione rate finanziamenti

Credito al consumo: si apre uno spiraglio per la sospensione delle rate dei finanziamenti

Servizi utili – digitali e non

Accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione con Carta d'Identità Elettronica, ricetta medica dematerializzata, consegna gratuita farmaci a domicilio, assistenza ai cittadini lombardi su utilizzo strumenti digitali, accordo poste e carabinieri per ritiro pensione e consegna a domicilio.

Scheda di Approfondimento.

Agevolazioni per donazioni

Il fisco premia la generosità: come fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto CuraItalia per contribuenti e imprese che hanno effettuato donazioni per l'emergenza coronavirus. Il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18, cd "Cura Italia", ha previsto delle agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali sia in denaro sia in natura.

In particolare, innanzitutto è stabilito che tali erogazioni liberali possono essere effettuate in favore:

- dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali (ad es. i Comuni, le Province, Città metropolitane, ecc.);
- di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni (ad es. le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc.);
- di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (ad esempio le onlus).

Se tali erogazioni liberali in denaro o in natura sono state

effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% sull'ammontare versato, fino ad un importo massimo di euro 100.000. La detrazione spettante, infatti, non può essere superiore a 30.000 euro.

Se tali erogazioni liberali in denaro o in natura sono state effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa: le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, le cessioni gratuite di beni (in natura) non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).

Anche le erogazioni liberali dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti quali bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Dalle ricevute di versamento, poi, deve risultare il carattere di liberalità, per cui è opportuno che il soggetto che provvede all'erogazione specifichi quanto più possibile la finalità della donazione (ad esempio, utilizzando una chiara descrizione della causale del bonifico con riferimento specificamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

Come per tutte le erogazioni liberali anche in questo caso la detrazione fiscale prevista potrà essere fruita solo da coloro che hanno redditi di importo tale da pagare Irpef. Non potranno avere il beneficio fiscale coloro che non pagano tasse (ad esempio perché hanno un reddito basso e sono incapienti). Segnaliamo, poi, che l'agevolazione fiscale spetta solo al soggetto che ha sostenuto l'onere e, quindi, non è possibile usufruire di benefici per spese sostenute direttamente da familiari che sono fiscalmente a carico.

Per le erogazioni liberali in natura (beni di varia natura) si applica quanto previsto dal decreto 28 novembre 2019 che definisce le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o delle deduzioni. Fra i criteri quello del

valore normale del bene (ad esempio quanto è stato pagato). Se il valore del bene è superiore a euro 30.000 o per sua natura il valore non sia determinabile con criteri oggettivi, vi è la necessità di una perizia giurata. L'erogazione liberale deve poi risultare da atto scritto contenente una dichiarazione: del donatore, relativamente al valore del bene donato e del destinatario, in merito all'utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gestione del lavoro domestico

Le risposte ai dubbi delle molte famiglie che si avvalgono della collaborazione di colf e badanti in questi giorni così difficili.

Che consiglio si può dare a datori di lavoro e lavoratori in questo periodo di emergenza?

Di non inasprire i rapporti, usare il buonsenso e cercare l'accordo. Serve il dialogo: il senso di responsabilità passa anche da queste cose. Le associazioni che rappresentano i datori di lavoro stanno chiedendo al Governo e alle parti sociali di tutelare i lavoratori di questo comparto che lavorano ogni giorno a stretto contatto con le famiglie.

Le colf e badanti non conviventi possono esercitare la prestazione presso i propri datori di lavoro?

Al fine di agevolare ad ottemperare a quanto stabilito dai vari Decreti in successione e nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero della Salute e della Protezione Civile, sarebbe opportuno sospendere tali prestazioni concordando tra le parti (in forma scritta), con il criterio del buon senso, attuando un periodo feriale (opportuno soprattutto nel caso in cui il monte ferie residuo sia cospicuo) o anche anticipando le stesse per il maturando relativo, e/o un recupero delle ore non lavorate in tempi successivi, e/o una sospensione degli aspetti retributivi (aspettativa – sospensione periodo extraferiale – permessi non retribuiti). Diverso è l'aspetto in riferimento ai comuni nei

quali è posto il divieto di entrata/uscita: in tal caso è considerabile quale malattia, così come per l'eventuale ipotesi della quarantena posta dagli organi competenti o in autoisolamento, purchè documentata con apposita specifica da parte del medico competente (il trattamento è quello previsto da CCNL). Nel caso in cui non sia presente uno dei fattori indicati i precedenza e sia la lavoratrice che non abbia intenzione di prestare attività per proprio timore, è sempre opportuno giungere ad un accordo, tuttavia laddove non sia attuabile e/o il datore necessita della prestazione, si può esercitare l'istituto dei provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.

Se il datore intende sospendere la prestazione e la colf vuole esercitarla?

Sempre utilizzando il criterio del buon senso ambo le parti, è necessario trovare un accordo (in forma scritta), utilizzando stessi istituti contrattuali indicati alla domanda precedente.

Si possono imporre ferie al dipendente durante l'emergenza?

Si. Bisogna rispettare quanto stabilisce l'articolo 18 del Ccnl domestico, relativo al godimento e alla gestione delle ferie. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiore a sei). In caso di anzianità inferiore all'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato. La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso). Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro). Il periodo di ferie va concordato tra le parti (forma scritta). Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio. I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di due anni. Per ogni

giorno di ferie i lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, quelli con retribuzione a ore percepiranno una retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Si può decidere di fare recuperare le ore non fatte in questo periodo?

Certo, c'è l'ipotesi recupero ore, se il lavoratore domestico non opera full time. È una strada percorribile se il lavoratore ha un monte ore in contratto che possa essere recuperato nei mesi successivi.

Se il dipendente è in malattia?

In presenza di certificato medico che attesta la malattia, la tata, colf o badante è in malattia (status che viene riconosciuto anche a chi è in quarantena), è pagata dalla famiglia. I primi 3 giorni di malattia sono pagati la metà, poi il 100% fino a un massimo di 15 giorni, poi non si è più retribuiti.

Come deve essere fatto l'accordo per questo periodo di emergenza?

L'accordo deve essere scritto. Non ci sono moduli, basta un file word firmato dalle parti. Nell'accordo si scrivono nome e cognome del datore di lavoro e del lavoratore e la data di inizio e di fine dell'accordo e le regole decise, per l'emergenza coronavirus. Servono le firme di entrambi e ognuna delle due parti ne tiene una copia. Si consiglia di custodire la copia per un periodo lungo di tempo, 10 anni.

E' possibile procedere a licenziamento?

Per quanto attiene il Decreto 18/2020 di cui all'art. 46, pur con la dubbia indicazione, ossia senza l'enunciazione del lavoro domestico ma il "datore di lavoro", vige il divieto di licenziamento almeno per giustificato motivo oggettivo (economico), ma possibile il ricorso al licenziamento per motivi disciplinare (giusta causa) rammentando la necessità di riconoscere il periodo di preavviso previsto (monetizzazione),

con tale procedura la lavoratrice potrà percepire l'indennità Naspi, pur se auspicabile applicare il buon senso tra le parti al fine di evitare tale soluzione laddove possibile.

Se la badante che vive in casa vuole uscire è possibile impedirlo?

Ovviamente non è possibile poter impedire ciò in quanto il nostro ordinamento vieta la limitazione della libertà altrui da parte di soggetto privato. Qualora la lavoratrice non rispetti le osservanze o non applichi buon senso alla richiesta del datore e quest'ultimo ritenga di non poter accettare tale situazione, potrebbe non acconsentire al rientro, invitando la lavoratrice a collocarsi in ferie od altro istituto contrattuale applicabile con accordo scritto.

E' possibile incaricare la lavoratrice a fare la spesa per beni di prima necessità?

Sicuramente la risposta è affermativa, sempre rispettando le norme previste dai Decreti in vigore sul territorio nazionale oltre ad eventuali locali, qualora più restrittivi, pertanto che sia in possesso di autocertificazione in cui si dichiara il motivo dell'uscita e le generalità del datore di lavoro e abbia a cuore di usare tutte le precauzioni del caso.

Sono presenti supporti in favore delle famiglie e lavoratrici?

Riguardo il mondo lavorativo Colf e Badanti non sono presenti forme di supporto (ammortizzatori sociali come cassa integrazione o similare) se non la Naspi (ex disoccupazione) nel decreto 18/2020 (art. 22 ne esplicita l'esclusione), pertanto è tutto demandato ad accordi tra le parti. Unica forma emanata di sostegno, se così definibile, è lo slittamento al 10 giugno 2020 del versamento dei contributi trimestrali (ivi compresi eventuali contributi dovuti a seguito di licenziamento che avrebbero scadenza a 10 giorni dalla data cessazione; art. 37 DL 18/2020).

E se invece proprio per il coronavirus si ha bisogno di una babysitter, colf o badante che prima non si aveva?

Un lavoratore domestico si può assumere anche per un mese, anche per poche settimane. Anzi, si deve, se è un rapporto di lavoro continuativo. Si può fare un contratto anche per 4 ore alla settimana. Per chiudere il rapporto, poi, il periodo di preavviso minimo richiesto è di otto giorni. In ogni caso in questo periodo di emergenza sanitaria è necessario rispettare i protocolli sanitari e le precauzioni richieste a tutti i datori di lavoro.

Infortunio in caso di infezione da coronavirus: la lavoratrice domestica che contrae il virus in quanto residente o semplicemente ha assistito una persona anch'essa contagiata, può aver diritto al riconoscimento di infortunio? In questo caso, quando deve essere fatta la denuncia? Per quanto previsto dalle norme e disposizioni emanate il contagio in occasione di lavoro viene considerato infortunio, pertanto soggetto alle norme previste in tal caso, inviando denuncia alla sede competente (racc. a.r. o pec) con il relativo modulo corredato da certificazione medica ospedaliera (predisposta su mod.inail) entro 2 giorni dal momento che se ne è venuto a conoscenza ovvero dalla ricezione della certificazione.

Nuova prestazione della CASSACOLF dedicata ai lavoratori domestici affetti da Coronavirus.

A breve sarà possibile richiedere da parte dei lavoratori iscritti alla CASSA COLF:

- indennità di € 40 per ogni notte di ricovero ospedaliero dovuta al trattamento del virus. Per un massimale annuo di 50 giorni;
- diaria giornaliera di € 40 per massimo annuo di 14 giorni per il periodo di isolamento domiciliare, prescritto dal personale sanitario, a seguito di positività del virus.

Pensione consegnata a casa dai Carabinieri

Il 6 aprile 2020 è stato stipulato un accordo tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri per permettere a questi ultimi il ritiro e la consegna a domicilio delle pensioni delle persone **ultrasettantacinquenni che riscuotono normalmente la pensione in contanti** e che facciano richiesta di usufruire del servizio. In base alla convenzione i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un'apposita delega scritta.

I pensionati potranno contattare il **numero verde 800 55 66 70** messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.

Il servizio non potrà essere prestato a favore di chi:

- abbia già delegato altri alla riscossione;
- abbia un libretto o un conto postale;
- viva con familiari o questi vivano nelle vicinanze dell'anziano.

Per ulteriori informazioni vedi sito di Poste Italiane.

Ritiro pensioni di maggio

L'INPS, l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, ha annunciato che anche per il mese di maggio l'accredito della pensione avverrà con date differenti.

Se la pensione è accreditata su conto corrente bancario.

Nel mese di maggio, il pagamento della pensione sarà effettuato lunedì 4 maggio, in considerazione della festività del 1° maggio e del sabato e della domenica successivi che non sono giorni lavorativi.

Se la pensione è accreditata con qualunque modalità presso Poste italiane.

Il ritiro della pensione presso gli sportelli postali è

scaglionato a seconda dell'iniziale del proprio cognome a partire da lunedì 27 aprile e fino al 2 maggio, mentre l'accredito su Libretti di risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution avverrà il 27 aprile.

Si ricorda che la possibilità di ritirare la pensione già a fine mese e non come al solito agli inizi è frutto dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020, per limitare gli assembramenti e permettere il rispetto delle misure di contenimento.

ATTENZIONE: l'accredito della pensione già a fine mese è a dire il vero è un anticipo. Il diritto di rateo della pensione si matura comunque dal primo giorno del mese; ciò significa che se l'accredito è stato superiore a quanto spettante, bisognerà restituire quanto ricevuto in eccesso; al contrario nel caso di somma inferiore si avrà diritto a ricevere la restante parte.

Bonus mobilità ~ Novità Decreto Rilancio 19/05

"Buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a € 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Tax credit vacanza ~ Novità Decreto Rilancio 19/05

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito nella misura massima di 500 € in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 € utilizzabile nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti dalle strutture turistico ricettive all'interno del nostro territorio nazionale.